

# Legge provinciale territorio e paesaggio

Cosa viene regolato nel titolo II?

Il titolo II regola...

la **tutela**,

la **valorizzazione** e

il **ripristino**

del paesaggio.

# Tutto è paesaggio!

La legge territorio e paesaggio si basa su una nuova **nozione di paesaggio**.

Per paesaggio non si intende solamente quello di straordinaria rilevanza, ma anche **paesaggi ordinari**.


Con questa nuova impostazione la legge non segue soltanto lo sviluppo generale, ma anche le direttive della **Convenzione Europea del Paesaggio** e del Codice statale dei beni culturali e del paesaggio.

# La legge territorio e paesaggio distingue tra...



paesaggi di  
straordinaria rilevanza

Sono oggetto di una tutela specifica.  
Comprendono monumenti naturali, insiemi, biotopi,  
ville, giardini, parchi e zone di tutela paesaggistica.



paesaggi ordinari

Sono connotati da caratteristiche paesaggistiche  
meritevoli di mantenimento e rafforzamento.  
L'obiettivo è valorizzare costantemente la loro qualità.



paesaggi degradati

Si tratta soprattutto di zone all'interno  
del territorio urbano.  
L'obiettivo è quello di ripristinare la loro qualità.

# Cosa succede se esiste un notevole interesse paesaggistico?

Se **un immobile o un'area** viene dichiarato/a di notevole interesse paesaggistico, diventa **bene paesaggistico**.

Beni paesaggistici non possono essere alterati senza **autorizzazione paesaggistica**.

La **procedura** per il rilascio dell'autorizzazione – oggi di competenza provinciale – viene in gran parte **trasferita ai Comuni**.

# Tutela del suolo agricolo

La legge territorio e paesaggio tutela zone agricole e naturali, in quanto

- sono la base produttiva indispensabile per **l'agricoltura**,
- produttivi di **servizi ecologici**.